



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

Segreteria Generale
Prot./AP/fm/647
Roma, 25 gennaio 2019

Alle Società affiliate
Ai Comitati Regionali
Al GUG Centrale
Al Sit
½ mezzo pubblicazione sito federale

Oggetto : Parere Commissione di Garanzia Federale su incompatibilità ruoli Tecnico sociale e Ufficiali Gara.

Con la presente si informa che in data odierna è stato depositato dalla Commissione di Garanzia federale, un parere in merito ad una richiesta relativa all'incompatibilità tra il ruolo Tecnico sociale e quello di Ufficiale di Gara. Si ritiene opportuno allegare alla presente, per opportuna conoscenza, il suddetto parere.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza





FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Composto dai sig.ri:

Avv. Prof. Piero Sandulli

Presidente

Avv. Prof. Antonio D'Alessio

Componente

Avv. Prof. Luigi Colacino Cinnante

Componente

Avv. Luca Roiate

Componente

QUESITO

In data 8 gennaio 2019, il Segretario generale della Federazione Italiana Nuoto, dott. Antonello Panza, ha sottoposto alla Commissione Federale di Garanzia, presso la F.I.N., una richiesta di parere consultivo d'interpretazione della normativa federale e, segnatamente, ha chiesto alla Commissione di valutare l'effettiva portata applicativa della previsione contenuta nell'art. 26, punto 4 dello Statuto, la quale prevede che "la qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con tutte le cariche federali e con l'inquadramento nel Settore Tecnico con esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore".

INDAGINE

In relazione al quesito, la Commissione Federale di Garanzia, riunitasi in data 25 gennaio 2019, avendo verificato, in base al disposto dell'art. 27 dello Statuto, la propria competenza a rendere l'interpretazione delle norme federali, entra nel merito esaminando la norma per la quale si richiede l'autorevole parere della Commissione adita, al fine di accertarne l'effettiva portata applicativa.

Il Segretario Generale della FIN ha, pertanto, richiesto il rilascio di un parere interpretativo al fine di accertare la correttezza della prassi applicativa creatasi ad opera dei Comitati Regionali della FIN i quali, in modo univoco, hanno ritenuto esistente la suddetta incompatibilità nel caso di contemporaneo tesseramento in qualità di ufficiale di Gara e Tecnico Sociale.

* * * * *

In merito al quesito proposto, la Commissione, preso atto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dal Segretario generale nella riunione del 17 gennaio 2019, rileva che l'art. 26 dello Statuto della FIN, in tema di incompatibilità, prevede espressamente che "1) La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione. 2) Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale. 3) Le cariche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.. 4) La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con tutte le cariche federali e con l'inquadramento nel Settore Tecnico con esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore. 5) Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro quindici giorni, per una delle cariche e non può prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. 6) In caso di mancata opzione nel termine prestabilito, l'interessato è considerato decaduto



HERBALIFE

UnipolSai
ASSICURAZIONI

arena®



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

d'ufficio, a tutti gli effetti, dalla nuova carica. 7) Sono incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri".

Dal tenore letterale della norma, in particolare il punto n.4, si evince come la qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con tutte le cariche federali e con l'inquadramento nel Settore Tecnico, con esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore.

Pertanto, sulla base del disposto normativo vigente, l'inquadramento nel Settore Istruzione Tecnica determina, di per sé, una incompatibilità con la qualifica di Ufficiale di gara, ad esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore.

L'interpretazione resa dai Comitati Regionali della FIN di ravvisare incompatibilità solo in caso di contemporaneo inquadramento tra il ruolo di "Tecnico sociale" (vale a dire avente funzione rappresentativa ed operativa della Società) e quello di Ufficiale di gara, seppur non in linea con il tenore letterale della norma, appare condivisibile, in attesa di una auspicabile modifica dell'art. 26, punto 4 dello Statuto, in quanto non determina, in astratto, alcuna lesione dei principi di imparzialità cui è vincolato l'Ufficiale di gara.

La Commissione invita, peraltro, i Comitati Regionali, incaricati della gestione delle procedure di tesseramento, a verificare, caso per caso, e con la massima attenzione, l'assenza di qualsiasi vincolo, formale e non, tra il tecnico e la Società, tale da impedire la prevista incompatibilità.

* * * * *

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni che precedono, codesta Commissione, in attesa di una auspicata revisione della disposizione in esame, ritiene che l'interpretazione, sinora resa dai Comitati Regionali, di ravvisare incompatibilità solo in caso di contemporaneo inquadramento tra il ruolo di "Tecnico sociale" (vale a dire avente funzione rappresentativa ed operativa della Società) e quello di Ufficiale di gara, sia legittima.

Roma, 25 gennaio 2019.

Il Presidente della Commissione Federale di Garanzia

Avv. Prof. Piero Sandulli

I componenti

Avv. Prof. Antonio D'Alessio

Avv. Prof. Luigi Colacino Cinnante

Avv. Luca Roiate



HERBALIFE

UnipolSai
ASSICURAZIONI

arena®